

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Reg.	<u>OGGETTO:</u> <i>Associazioni sportive operanti nel territorio comunale: sostegno per i risvolti sociali delle attività svolte dalle stesse.</i>
-----------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **9,15** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Ing.	<i>Giulio</i>	LANCIA	SINDACO
Dott.ssa	<i>Sabrina Olimpia</i>	MARTINELLI	VICE SINDACO
Geom.	<i>Marcello</i>	BLASETTI	ASSESSORE
Sig.	<i>Silvano</i>	CICCHINELLI	(assente) ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Ing. Giulio **LANCIA**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il tessuto sociale di questo Comune è fortemente provato dalla persistente crisi economica e dalla cronica frammentazione in otto frazioni della sua popolazione;

mancono, specie per i giovani ed i giovanissimi, sedi ed opportunità di aggregazione e di corretta socializzazione;

l'amministrazione non è in grado di assicurare in proprio tali attività;

occorre senz'altro prevenire il disagio esistenziale di larghe fasce della popolazione;

l'associazionismo sportivo dilettantistico costituisce, in siffatta realtà, un momento di preziosa tenuta del tessuto sociale, favorendo l'aggregazione e la solidarietà tra i ragazzi ed i giovani;

tale associazionismo è fondato essenzialmente sull'impegno disinteressato e volontario di alcuni promotori che spesso si gravano lodevolmente di molti oneri di carattere logistico, organizzativo ed economico;

al momento sono operativi tre sodalizi (Associazione sportiva dilettantistica Real Pizzodeta; FCD Virtus San Vincenzo Valle Roveto e ASD Castronovo), operanti nei tre principali centri frazionali del Comune (ossia rispettivamente: Roccavivi, San Vincenzo Capoluogo e Castronovo), che dichiarano di essere iscritte e/o di volersi iscrivere ai campionati di calcio/calciotto previsti dalla FGCI;

gli stessi hanno presentato istanze di sostegno economico;

Invocato l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo cui: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;

Richiamata la complessa ed articolata normativa che regola la materia delle c.d. "sponsorizzazioni", "patrocini" e contributi ed in particolare:

1. L'art. 6, comma 9, del DL 31.05.2010, n. 78, il quale fa divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione;
2. L'art. 4, comma 6, del DL 06.07.2012, n. 95, il quale fa divieto alle amministrazioni pubbliche di erogare contributi agli *"enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito"*;

Richiamate altresì le più significative pronunce della Corte dei Conti che si sono formate sulla normativa testé citata, ed in particolare (sull'art. 6, co. 9, DL 78/2010):

1. Corte conti – sez. contr. Abruzzo – parere 10 settembre 2012 n. 346, secondo cui: *"Ad esser vietate sarebbero dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio sponsorizzazione di una squadra di calcio) mentre resterebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia informa diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale."*
2. *"Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta*

post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.” (delibera n 1075/2010 Sezione Regionale Lombardia).

afferma: Mentre sull'art. 4, co. 6, del DL 95/2012, cfr. Lombardia/89/2013/PAR, che

“La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.”;

il divieto sarebbe dunque circoscritto dalla norma “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito” e quindi solo allorché l'amministrazione si presenti come “beneficiaria diretta” dei servizi resi, ancorché gratuitamente, (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo per il Piemonte, n. 379 del 7 novembre 2013) ciò in quanto la ratio della disposizione sarebbe quella (già individuata anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Marche nel parere n. 39/2013) di “obbligare le pubbliche amministrazioni ad acquisire servizi resi da soggetti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del cod. civ. soltanto mediante “procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”;

Dato atto che nella specie:

1. Non si tratta di sponsorizzazione in senso tecnico né di contribuzione volta a promuovere l'immagine o il nome del Comune;
2. Non si tratta di acquisire, ancorché gratuitamente, servizi di cui l'amministrazione si presenti quale beneficiaria diretta e quindi non si pongono questioni relative al rispetto delle procedure di natura contrattuale previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria;
3. Si tratta invece di dare sostegno ad iniziative dalla forte connotazione sociale, volte a favorire e promuovere l'aggregazione comunitaria e quindi la prevenzione del disagio sociale;
4. Per quanto testé rilevato al punto 3, si tratta di interesse primario per l'intera collettività locale;
5. Si tratta di patrocinare iniziative che rispondono al principio di cui all'art. 3, co. 2, del D.lgs. 267/2000,
6. Si prevede complessivamente un esborso economico modesto e comunque proporzionato alla rilevanza delle attività che si intende sostenere;

Richiamata, all'uopo, la sent. n. 179 del 22/02/2007, della SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO della Corte dei Conti, rilevante per i principi in essa enunciati;

Avendo sentito informalmente le rappresentanze delle tre associazioni interessate e valutata la diversa natura degli impegni che ciascuna delle tre assolve;

Preso atto, in particolare, del carattere meramente “amatoriale” e meno oneroso dell’attività svolta dall’Associazione sportiva dilettantistica Real Pizzodeta, rispetto a quelle sicuramente più impegnative svolte dalle altre due associazioni;

Dato atto che il Consiglio comunale ha, nella seduta che si è appena conclusa, approvato il bilancio di previsione per l’anno corrente, nel cui contesto sono inseriti stanziamenti utili a coprire la spesa che, di seguito, si passa a deliberare;

Visto il TUEL, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli;

Visto, in particolare, l’art. 48, che rimette alla Giunta – quale organo di governo – l’adozione di tutti gli atti non riservati agli altri organi comunali;

Dato atto che la materia implica apprezzamenti largamente discrezionali;

Con voto unanime

DELIBERA

Di offrire – per tutto quanto espresso in premessa – un sostegno economico alle associazioni sportive operanti nel territorio comunale, come di seguito indicate:

1. Associazione sportiva dilettantistica Real Pizzodeta;
2. FCD Virtus San Vincenzo Valle Roveto
3. ASD Castronovo;

Di stabilire che tale sostegno, in considerazione della situazione di grave crisi economica generale, non possa eccedere € 3.500,00, pur sapendo che gli oneri sostenuti dai predetti sodalizi sono superiori alla cifra che questo Ente può loro mettere a disposizione;

Di ripartire il predetto contributo come segue, in ragione della diversa natura degli impegni e degli oneri che le tre associazioni sopportano:

1. € 1.500,00, in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Castronovo;
2. € 1.500,00, in favore della FCD Virtus di San Vincenzo Valle Roveto;
3. € 500,00, in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Pizzodeta;

Di riconoscere che la predetta differenziazione, tiene conto, del diverso peso delle attività che le tre associazioni svolgono nell’interesse della comunità locale, atteso che i primi due sodalizi operano a più larga scala soprattutto a vantaggio dei giovani e giovanissimi mentre l’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Pizzodeta – pur concorrendo all’aggregazione sociale - ha carattere più eminentemente amatoriale, senza particolari impegni di formazione nei riguardi dei ragazzi più giovani;

Di rimettere al funzionario responsabile pro-tempore, Istr. Dir. Antonio Villa, per i conseguenti adempimenti, dando atto che la spesa potrà essere fronteggiata, in conformità al regime contabile previsto dall’art. 163 TUEL, con le disponibilità già iscritte nell’intervento 1060205 del bilancio, cap. 1830 del PEG (gestione provvisoria), spese per manifestazioni;

Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33, il presente atto sia pubblicato, oltre che – come di rito – ai sensi dell’art. 124 del TUEL, anche nella sezione

trasparenza dell'albo online: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, criteri e modalità;

Di raccomandare al funzionario responsabile la cura della pubblicazione della determinazione di concessione, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 26, nell'apposita sezione trasparenza dell'albo online: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, atti di concessione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Istr. Dir. Antonio VILLA

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO
Ing. *Giulio* LANCIA

IL VICE SINDACO
Dott.ssa *Sabrina Olimpia* MARTINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Claudio* ROSSI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/> a partire dal ...**13.10.2015**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**28.10.2015**... Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot...**3999**... del ...**13.10.2015**... ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Claudio* ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Claudio* ROSSI

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li ...13.10.2015...